



N. 3/2022 P.e.

TRIBUNALE DI MASSA

Sezione Fallimentare

r.g. n. 3/2022

Il Giudice delegato alla trattazione del presente procedimento, Dott. Alessandro Pellegrini, ha pronunciato il seguente

DECRETO

ex art. 12 bis legge n. 3/2012

- Visto il ricorso per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 7, 8, 9 della L. 3/2012, formulato dal sig. Piero Angelo LEGARI (C.F. LGRPNG55A20L219P), rubricato al n. RG 3/2022;
- accertata la competenza del Tribunale adito, atteso che il ricorrente è residente nel Comune di Massa (MS);
- rilevato che il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2 L. 3/2012 in quanto persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali e che versa in uno stato di sovraindebitamento;
- rilevato che non sussistono in capo al ricorrente le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 L. 3/2012, in quanto il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge nè ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. 3/2012;
- rilevato che al piano del consumatore è allegata la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 L. 3/2012 nonché la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dal professionista nominato con funzioni di O.C.C. il quale ha constatato che non risultano compiuti atti in frode ai creditori
- rilevato che ricorrono i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 della L. 3/2012;
- rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;
- ritenuto, pertanto, che occorra fissare l'udienza per discutere dell'omologazione del piano;
- riservata ogni più approfondita verifica all'esito del contraddittorio tra le parti;

PQM

IL GIUDICE DELEGATO

FISSA

l'udienza davanti a sé per il giorno 13 OTTOBRE 2022 ore 11,00 per la decisione sull'omologazione del piano del consumatore; tale udienza potrà essere svolta in modalità telematica secondo disposizioni _ contenute in apposito decreto del GD_ che verrà comunicato approssimandosi la data di udienza fissata;

ORDINA

che la proposta ed il presente decreto siano comunicati, a cura del professionista designato come O.C.C., a ciascun creditore, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione;

DISPONE

che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

DISPONE

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito *Internet* del Tribunale ordinario di Massa;

Manda alla cancelleria per la comunicazione al debitore e al professionista con funzioni di O.C.C.

Così deciso in Massa, in data 08/07/2022

Il Giudice delegato
Dott. Alessandro Pellegrini

Depositato in Cancelleria il

08/07/2022

IL CANCELLIERE

Dott. Raffaele PEPE

Raffaele Pepe